



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 37 DEL 17.07.2020

OGGETTO: LINEE GUIDA RELATIVE AL RAVVEDIMENTO OPEROSO ED ACCERTAMENTO IN MERITO ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU

L'anno **duemilaventi** addì **diciassette** del mese di **luglio** alle ore **20.00** in modalità audio conferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.L. 18 del 17/03/2020 e dell'art. 4, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P	
2 - CAPPELLINI MONICA	P	
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **GIAMPAOLO GIOVANELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito con modificazioni in Legge 22/12/2011 n. 214, il quale prevede: *“L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*;

Considerato che tale definizione impone come regola generale, di poter considerare come abitazione principale solamente l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'articolo 13 ha quindi previsto una definizione restrittiva e rigorosa di abitazione principale ai fini IMU. In ragione di tale definizione, la residenza anagrafica non costituisce più solo una presunzione, salvo prova contraria, ma una condizione formale necessaria da sommarsi alla condizione sostanziale della dimora abituale. Ragion per cui entrambe le citate condizioni devono sussistere contemporaneamente non solo in capo al possessore contribuente ma in capo all'intero nucleo familiare;

Considerato, inoltre, che, ad integrazione di quanto sopra esposto, il citato art. 13 specifica che *“nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”*. Dunque, in deroga alla disposizione principale il legislatore ha inteso riconoscere l'agevolazione ad una (sola) abitazione tra quelle possedute dal nucleo familiare nell'ambito del medesimo comune, pur in difetto del contestuale riscontro delle citate condizioni con riferimento a tutte le citate u.i.;

Considerato che dall'esposta normativa emerge che l'agevolazione in parola è rivolta a riconoscere un diritto a favore delle famiglie, anche di fatto, e non ai singoli componenti;

Considerato che, una lettura necessariamente restrittiva della norma in oggetto, data la sua natura di norma agevolativa speciale, impone di escludere il riconoscimento dell'agevolazione in parola nel caso di coniugi che abbiano stabilito la dimora abituale e/o la residenza anagrafica in due comuni diversi;

Considerato che in tal senso si è espressa la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione nonché quella delle commissioni tributarie con particolare riguardo alla commissione tributaria provinciale di Modena e quella regionale di Bologna, che hanno peraltro disatteso quanto affermato con circolare n. 3/2012dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato l'alto numero delle seconde case nel nostro Comune e dei contribuenti che, avendo una seconda casa, richiedono la residenza anagrafica, scorporando il proprio nucleo familiare, creando così due luoghi diversi delle rispettive residenze;

Considerato comunque che, quanto sopra descritto in materia di agevolazione fiscale, vale anche in assenza di un coniuge o di un nucleo familiare in quanto la residenza anagrafica e la dimora abituale della singola persona devono necessariamente coesistere.

Rilevato che i casi in esame potrebbero essere posti in essere quale manovra elusiva delle norme fiscali al fine di poter fruire del beneficio dell'esenzione IMU riconosciuto per la dimora abituale forzando la norma di esenzione;

Sottolineata la necessità di porre in essere attività finalizzate al controllo delle abitazioni principale situate nel territorio comunale ai fini IMU, allo scopo di arginare comportamenti elusivi delle norme fiscali, attraverso la verifica da parte degli uffici competenti dei seguenti requisiti:

- sussistenza della contestuale dimora abituale e della residenza anagrafica del contribuente e del relativo nucleo familiare;
- verifica dell'intestazione delle utenze e relativi consumi, per appurare se l'uso dell'immobile sia compatibile con l'abitudine della dimora da parte dei soggetti che compongono il nucleo familiare ivi residente
- verifica della effettiva dimora abituale tenendo conto anche delle informazioni che è possibile acquisire d'ufficio relative a luoghi di lavoro-studio-professione etc. dei soggetti componenti il nucleo volta a ;

Rilevata la necessità di instaurare il più possibile un rapporto collaborativo con i contribuenti, considerato anche che i contribuenti interessati potrebbero sostenere di essere stati indotti a non versare l'imposta a fronte dell'intervenuta attribuzione della residenza da parte del Comune stesso, la quale residenza, nell'ambito della definizione di abitazione principale ai fini ICI, era stata considerata come presunzione di abitudine della dimora;

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a fronte di quanto disposto dall'art. 10bis D.L. 124/2019, è stato introdotto anche in materia di tributi locali il cd. "*ravvedimento operoso cd "lungo"*", rimuovendo le limitazioni che l'art. 13 D.Lgs. 472/97 poneva all'applicazione di tale istituto alle entrate comunali;

Dato atto che per garantire l'uguaglianza di trattamento dei soggetti interessati, tutti i contribuenti potranno definire la propria posizione tributaria versando l'imposta dovuta dall'anno 2015 (salvo i casi di omessa/infedele denuncia accertabile dall'anno 2014)

Ritenuto opportuno, pertanto, consentire ai contribuenti - per i quali non dovessero riscontrarsi le condizioni sopra esposte per aver diritto all'agevolazione in oggetto con riferimento ad immobili situati nel comune di Montecreto - di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tributaria per le annualità pregresse non ancora prescritte utilizzando il cosiddetto "*ravvedimento operoso lungo*" ai sensi del suddetto dall'art. 10bis D.L. 124/2019;

Considerato che tale ravvedimento dovrà avvenire categoricamente entro il termine del 31/12/2020. Decorso tale termine è fin d'ora dato mandato agli uffici competenti di procedere all'attività di accertamento ed al recupero del tributo dovuto, con applicazione degli interessi e delle sanzioni di legge, nei casi di mancato riscontro delle condizioni di legge esposte.

Visto il Testo Unico degli Enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;

Visto lo statuto dell'Ente;

Acquisito sul presente atto, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dalla responsabile dell'area contabile-tributaria Castelli Dr.ssa Angiolina in ordine alla regolarità tecnica-contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi resi tramite appello nominale;

DELIBERA

Di disporre le seguenti linee guida e d'indirizzo agli uffici comunali competenti:

1. **Procedere alla verifica** della sussistenza delle condizioni di legge per aver diritto all'agevolazione prevista per l'abitazione principale ai fini IMU.
2. **Precedere al recupero** del tributo non pagato in caso di mancato riscontro delle predette condizioni di legge.
3. **Concedere la possibilità ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale ravvedendosi entro il 31/12/2020** ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n.472/97 prima di attivare le precedenti due fasi di verifica ed accertamento, al fine di improntare i rapporti tra la scrivente Amministrazione ed i contribuenti al principio di della leale collaborazione e della buona fede.
4. **Dare massima diffusione al presente atto** affinché i contribuenti siano informati della possibilità di regolarizzare la propria posizione attraverso il ravvedimento operoso prima che gli uffici comunali competenti procedano all'accertamento d'ufficio.
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile con separata votazione favorevole ed unanime, resa tramite appello nominale, ai sensi e in conformità dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, riscontrata l'urgenza di procedere all'adozione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO
GIOVANELLI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIAMPAOLO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 22/08/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GIAMPAOLO GIOVANELLI**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. GIAMPAOLO GIOVANELLI**